

La Presidente

Al Presidente della IV Commissione "Bilancio, programmazione economicofinanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio"

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Commissioni

All'Area Lavori Aula

All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consigliari (solo per atti di iniziativa consiliare)

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione della Proposta di legge regionale n. 150 del 26 marzo 2024, concernente: "Modifica alla Legge regionale 12/2004 "Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi".

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n.14 del 13 giugno 2024 ha esaminato, per quanto di propria competenza, la Proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo emendato per l'esame di competenza ai sensi dell'art.59 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

La Presidente

Class.2.5



### PROPOSTA DI LEGGE REGIONALEN. 150

### **CONCERNENTE:**

# "MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 2004, N. 12 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DI ILLECITI EDILIZI) E SUCCESSIVE MODIFICHE"

#### Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 "Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi" e successive modifiche)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/2004 le parole: "realizzate, anche prima della apposizione del vincolo," sono soppresse.

# Art. 1 bis (Disposizione transitoria)

1. L'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2004, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, trova applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente ai quali il vincolo è stato imposto successivamente alla data di scadenza della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prevista dall'articolo 4, comma 1, della medesima l.r. 12/2004.

# Art. 2

# (Clausola di non onerosità)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

# (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.